


Bird & Bird

Bozza di Circolare del nuovo regime del Patent Box

9 febbraio 2023



Bozza di Circolare del nuovo regime del Patent Box

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato l'attesa bozza di Circolare in relazione al nuovo regime agevolativo opzionale del Patent Box, introdotto dall'articolo 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.

La bozza, pur fornendo alcuni chiarimenti rispetto ai contenuti del Provvedimento¹ pubblicato ormai un anno fa, lascia ancora significativi dubbi operativi che meritano ulteriori approfondimenti.

È per tale motivo che il nostro Studio ha partecipato alla consultazione pubblica avviata dall'Agenzia delle Entrate, evidenziando alcune criticità e punti di attenzione e fornendo spunti di riflessione su questioni procedurali, tematiche giuridiche legate alla eleggibilità di determinati diritti IP ai fini dell'agevolazione e documentazione richiesta al contribuente come "prova" dell'esistenza del diritto stesso.

Il documento completo con i nostri commenti è disponibile per la lettura al seguente [link: Commento Schema di Circolare Patent Box febbraio 2023](#)

In particolare, i chiarimenti contenuti nella bozza di Circolare danno ora ai contribuenti alcune opportunità di particolare interesse: **coloro che avevano già optato per il nuovo regime agevolativo** nel Modello Redditi 2022 – Redditi 2021 (presentato il 30 novembre scorso per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021) **possono decidere di modificare a proprio favore la dichiarazione già inviata** mentre coloro che – in assenza di quanto precisato solo adesso nella bozza in commento – **non avevano optato, potrebbero farlo ora.**

I chiarimenti di maggiore rilevanza sono i seguenti:

Ampliamento dei costi agevolabili

Diversamente da quanto previsto nel Provvedimento del febbraio 2022, con la bozza di Circolare l'Agenzia delle Entrate amplia la definizione di costi agevolabili includendovi, in linea con quanto previsto per il credito R&D, anche quelli derivanti da attività di ricerca e sviluppo commissionate a parti terze residenti in Stati che assicurino un adeguato scambio di informazioni.

I contribuenti che avessero esercitato la nuova opzione PB nei termini originariamente previsti, potranno pertanto emendare a proprio favore la dichiarazione relativa al 2021 per considerare, ai fini della maggiorazione 110%, anche tali costi. Si auspica, a tal proposito, che l'Agenzia delle Entrate permetta di effettuare tale modifica senza che ciò comporti un'estensione dei termini di accertamento.

Esercizio tardivo dell'opzione e relativa documentazione a supporto

I contribuenti che non avessero esercitato l'opzione per l'adesione al nuovo regime agevolativo nel Modello Redditi 2022 – Redditi 2021 hanno la possibilità di: (i) **esercitare l'opzione in una dichiarazione integrativa da presentare entro 90 giorni dalla scadenza originaria** (ossia entro il 28 febbraio 2023 per coloro che hanno l'esercizio solare ed hanno trasmesso la dichiarazione entro il 30 novembre 2022) e (ii) **avvalersi della proroga** prevista per il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime (*i.e.* 2021), che consente di apporre sulla documentazione a supporto del calcolo della maggiorazione **la firma elettronica con marca temporale entro sei mesi dalla data di presentazione originaria del Modello Redditi** (ovverosia, in caso di esercizio solare, entro la fine di maggio, in luogo del termine ordinario dei 90 giorni).

Si ricorda, a tal proposito, che la predisposizione di idonea documentazione, secondo lo schema ed i contenuti previsti dal Provvedimento dello scorso febbraio, consente al contribuente di godere di un'esimente sanzionatoria (c.d. *penalty protection*) in caso di recupero a tassazione, in tutto o in parte, della maggiorazione dedotta.

¹ Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022 protocollo n.48243/2022

Contatti



Gaetano Salvioli

Partner - Tax

+390230356000
gaetano.salvioli@twobirds.com



Daniele De Angelis

Counsel - IP

+390230356000
daniele.de.angelis@twobirds.com



Camilla Cominelli

Associate - Tax

+390230356000
camilla.cominelli@twobirds.com



Francesco Drago

Associate - Tax

+390230356000
francesco.drago@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai
• Dublin • Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London
• Luxembourg • Lyon • Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Rome • San Francisco • Shanghai
• Singapore • Stockholm • Sydney • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.